

## MOTIVAZIONE

Con richiesta depositata il 15 febbraio 2011 il PM rinviava a giudizio sei imputati tutti, a vario titolo, interessati nella gestione del canile comunale di Cremona, a cura dell'Associazione in regime di convenzione, e venivano imputate agli stessi numerose irregolarità che da un lato avevano concretizzato maltrattamenti ed uccisioni senza motivo di animali, dall'altro condotte di malversazione di fondi pubblici ed abuso d'ufficio.

In questo complesso quadro ritiene il giudicante che debba essere accolta la richiesta di emissione di sentenza di non luogo a procedere nei confronti di cui è ascritto il reato di cui all'art. 323 c.p. per aver prescritto, nella sua qualità di veterinario responsabile sanitario della struttura con lo specifico dovere di controllare le scorte di medicinali, in quantità rilevanti farmaci eutanasi al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a vice presidente dell'Associazione con il ruolo individuato dall'accusa di gestore di fatto del canile.

Preliminarmente si evidenzia come l'incarico attribuito al medico veterinario quale responsabile e custode dei medicinali di scorta tragga origine dall'autorizzazione dell'ASL di Cremona riportante la data del 27 giugno 1992, atto sottoscritto dall'allora direttore sanitario e da , all'epoca presidente pro tempore dell'Associazione (aff. 1209). La mancanza di atti successivi, l'assenza di sottoscrizione da parte del stesso (contrariamente alle previsioni normative in materia), la circostanza che la abbia riferito che tale nomina non fu mai comunicata da lei al veterinario (aff. 864), tale per cui si creò negli anni una situazione di ambiguità sul ruolo dello stesso, fa emergere l'esistenza di margini di incertezza sull'effettività dell'incarico allo stesso attribuito, circostanza che, già da sola e pur potendo meglio essere approfondita, fa ritenere dubbia la possibilità che la tesi accusatoria possa essere sottoposta con successo al vaglio dibattimentale.

Dirimente sul punto a favore di una pronuncia di non luogo a procedere appare, comunque, il fatto che non vi siano elementi in atti idonei a suffragare l'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dal reato di cui all'art. 323 c.p. che, come noto, richiede la consapevolezza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, proprio od altrui, come conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente ed obiettivo primario da costui perseguito (in termini Cass. Pen. sez. VI, 25 agosto 2008, n. 33844).

Occorre innanzitutto osservare che non appare contestato, né potrebbe esserlo alla luce delle risultanze probatorie in atti, che il medico veterinario abbia avuto un illecito guadagno personale dalla prescrizione di farmaci per le scorte del canile.

Secondo la tesi accusatoria la condotta antidoverosa sarebbe stata tenuta dal [redacted] al fine di arrecare un vantaggio patrimoniale a terzi, ed in particolare a [redacted] permettendo a questa la gestione del canile in assenza dei dovuti controlli. In particolare, secondo la tesi accusatoria, [redacted] prescrivendo medicinali anestetici ed eutanasi senza alcuna verifica sul loro effettivo utilizzo, avrebbe consentito alla [redacted] l'indebita somministrazione degli stessi agli animali ospitati nel canile, così permettendo alla stessa di sopprimere gli animali in sovrannumero e di aumentare la possibilità di accoglienza degli stessi, circostanza che determinava la possibilità di ottenere maggiori fondi per il canile (ad es. stipulando nuove convenzioni con Comune fuori dal territorio cremonese altrimenti non possibili) che poi venivano distratti dalla loro finalità.

Pertanto la responsabilità del [redacted] potrebbe essere ravvisata solo in presenza di una provata conoscenza del vantaggio patrimoniale che alla [redacted] derivava dalla gestione del canile, circostanza che implica da una lato la consapevolezza di quanto in concreto avveniva all'interno di questo con riguardo alla custodia ed alla soppressione degli animali, dall'altro la conoscenza delle fonti di finanziamento pubblico e privato e dei relativi flussi di denaro che confluivano nella struttura e che, nell'ipotesi accusatoria, venivano dalla stessa distolti.

Appare evidente agli atti che il [redacted] pur avendo preso in cura qualche animale del canile in talune occasioni (peraltro senza compenso), non si sia mai portato all'interno della struttura del canile né in ragione del suo ufficio, né per altro motivo tanto che tutte le persone sentite in atti hanno escluso di averlo mai visto all'interno di questo (aff. 1049- 1092). Vi sono, pertanto, in atti elementi che militano in senso contrario alla conoscenza da parte del [redacted] delle dinamiche interne alla struttura.

Ulteriormente si evidenzia come egli non avesse nessun ruolo all'interno dell'Associazione [redacted] che gestiva il canile in convenzione con il Comune di Cremona, non intervenendo mai, direttamente o indirettamente, in questioni amministrative o economiche di qualsiasi sorta ad essa legata. Non vi sono elementi per poter affermare che lo stesso fosse a conoscenza delle modalità di finanziamento della struttura, delle convenzioni poste in essere dalla stessa e della gestione successiva dei fondi ottenuti.

Anche gli accertamenti bancari svolti nel corso delle indagini danno conto della totale estraneità del [redacted] dalla gestione economica ed amministrativa del [redacted] (vedasi sul punto CT contabile aff. 2142 e ss e nota dei Carabinieri del Nas aff. 2380 e ss).

Da quanto emerge dagli atti anche i rapporti personali tra il [redacted] e gli altri indagati, ed in particolare con [redacted] erano limitati alle occasioni relative alla prescrizione dei farmaci ed a sporadici interventi di cura di animali del canile all'interno dell'ambulatorio medico del [redacted] incombenze che, peraltro, venivano con frequenza delegate ai collaboratori di studio di ques. o.

Ritenuto che non vi sia in atti alcun elemento tale da fa presumente che il fosse a conoscenza dell'ipotizzato profitto della né che l'istruttoria dibattimentale possa ragionevolmente colmare tale assenza posto che non vi è alcuna indicazione in tal senso, nemmeno indiretta o mediata, e che vi sono, anzi, elementi negativi sulla stessa deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c. 3 c.p.p.

dichiara

non luogo a procedere nei confronti di VEZZONI Aldo in relazione al reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Cremona, 6 luglio'12


Il G.U.P.

dott.sa Letizia Platè



Depositato in Cancelleria in data 17/7/2012

IL CANCELLIERE  
(Ciambriello Roberto)



E' copia conforme all'originale

Cremona, 17/7/12

IL CANCELLIERE  
(Ciambriello Roberto)

